

Sanzioni Consob. Arriva il diritto al silenzio davanti all'Authority

Lo ha deciso la Consulta, ma dai giudici europei c'era già il via libera

Dopo decenni di film e serie tv provenienti da Oltreoceano, siamo abituati all'idea che l'imputato possa tacere o tenere presente che quello che dirà sarà utilizzabile contro di lui. Da quest'altra parte dell'oceano per affermare il diritto al silenzio, almeno davanti alla Consob, è stata necessaria una catena lunghissima di giudici che hanno interrogato altri giudici.

In una sentenza depositata ieri (la 84/2021) infatti la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale delle norme che fanno scattare sanzioni «alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato». Per arrivare a questa decisione però è stato necessario un lungo iter di giudizi preliminari. La Corte di Cassazione infatti ha chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla normativa che regola i procedimenti amministrativi davanti alla Consob per gli abusi di mercato. E l'udienza pubblica davanti ai giudici della Consulta si è svolta davanti lo scorso 13 aprile, ma prima di arrivare a questa udienza la stessa Corte Costituzionale aveva interrogato la Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Sarà il caso di procedere on ordine. La vicenda era arrivata davanti alla Corte di Cassazione, che con l'ordinanza n. 54 del 6 febbraio 2018, aveva chiesto alla Consulta di pronunciarsi sul fatto che la norma del Tuf «sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della Consob o nel ritarda-

re l'esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima Consob, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate».

I giudici della Corte Costituzionale a loro volta si erano rivolti ai loro colleghi europei, che si sono

pronunciati con la sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19. Ora, in attesa della decisione della Consulta (che dovrebbe essere imminente) gli avvocati Giulia Checcacci e Bernardo Massella Ducci Teri, dello studio Cleary Gottlieb, spiegano: «Si tratta della cosiddetta questione del diritto al silenzio e la decisione della Corte costituzionale segue la decisione resa il 2 febbraio 2021 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (la Cgue), con la quale è stato sancito il diritto per le persone fisiche di astenersi, nell'ambito di un procedimento amministrativo, dal rispondere a domande da cui possa emergere la propria responsabilità per un illecito amministrativo punito con sanzioni di natura "punitiva", come ad esempio quello di abuso e comunicazione di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 187-bis del Tuf. La Cgue ha, però, chiarito la portata di tale diritto, precisando, tra l'altro, che non si estende ad eventuali ulteriori condotte non collaborative (tra cui, ad esempio, la mancata comparizione all'audizione)».

In qualche modo dunque il finale era prevedibile. «Alla luce della sentenza della Cgue e, prima ancora, dell'ordinanza con cui la Corte Costituzionale aveva rinviato la questione al giudice europeo - afferma l'avvocato Massella Ducci Teri -, era ragionevole attendersi che la Corte Costituzionale concludesse per l'illegittimità, quantomeno parziale, dell'art. 187-quinquiesdecies del Tuf, riconoscendo, a coloro che si troveranno coinvolti in un procedimento amministrativo di fronte alla Consob, la facoltà di astenersi qualora le loro dichiarazioni possano essere autoincriminanti». E l'avvocato

Checcacci completa: «Una simile decisione potrebbe fare da apripista per il riconoscimento di ulteriori garanzie tipiche del giusto processo penale anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi di fronte alla Consob. A questo punto, i tempi potrebbero essere maturi per il riconoscimento di analogo diritto in materia di abusi di mercato anche a favore delle persone giuridiche, quantomeno nei limiti e nella misura in cui esso è già riconosciuto loro nella giurisprudenza della Cgue in materia di diritto della concorrenza».

— An.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le attività della Consob

LA VIGILANZA SUGLI ABUSI DI MERCATO

Risultati delle indagini in materia di abusi di mercato

	IPOTESI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI DI CUI PER ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE		CASI IN CUI NON SONO STATI RILEVATI ILLECITI	TOTALE
2013	13	4	9	22
2014	13	4	9	22
2015	14	10	3	17
2016	4	2	5	9
2017	6	4	4	10
2018	9	7	11	20
2019	6	3	1	7

LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

Tipologie di informazioni privilegiate nei casi di abusi ad esse relativi

	MUTAMENTO DEL CONTROLLO - OPA	RISULTATI ECONOMICI - SITUAZIONE PATR. E FINANZ.	OPERAZIONI SUL CAPITALE - FUSIONI - SCISSIONI	ALTRE DI CUI PER IPOTESI DI FRONT TUNING	TOTALE
2013	1	1	-	2	4
2014	1	1	1	2	5
2015	1	1	1	7	10
2016	1	-	-	1	2
2017	2	-	1	1	4
2018	5	-	1	3	9
2019	2	-	-	1	3

Fonte: Consob, relazione annuale 2020

